

All. 1 al Verbale n. 31 del 27 giugno 2012

**Piani di studio: criteri per l'individuazione delle materie a scelta**

Premesso che:

- L'ordinamento 270/2004 prevede che lo studente è tenuto a presentare un Piano di studi individuale all'inizio del III anno per le lauree di primo livello, ed all'inizio del II anno per quelle magistrali;
- Il Piano di studi individuale comprende, oltre alle materie obbligatorie, materie a scelta per un numero di CFU pari a 12 per le lauree di primo livello e per la laurea magistrale in Scienze e tecnologie agrarie e alimentari e pari a 8 per la laurea magistrale in Scienze forestali e ambientali.

La Commissione didattica di Facoltà, cui è delegata l'approvazione dei Piani di studio, indica i seguenti criteri per l'individuazione, da parte dello studente, delle materie a scelta:

Art. 1 Possono essere scelte materie afferenti a Corsi di studio della Facoltà o di altre Facoltà dell'Ateneo, purché coerenti con le tematiche del proprio Corso di studi o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti.

Art. 2 Le materie scelte devono essere attive nell'a.a. di presentazione del piano di studi.

Art. 3 I contenuti delle materie prescelte non possono sovrapporsi con quelli di una materia obbligatoria, o di altra materia a scelta, del proprio Piano di studi per più di 1/2 dei CFU previsti.

Art. 4 Gli studenti dei Corsi di studio di primo livello non possono scegliere materie afferenti ai Corsi di studio magistrali.

Art. 5 Gli studenti dei Corsi di studio magistrali possono scegliere materie sia di altri Corsi (o curricula) magistrali sia di Corsi di primo livello, purché non comprese tra quelle già sostenute nel Corso di studi di primo livello di provenienza, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3.

Art. 6 Per facilitare la scelta da parte dello studente, la Commissione didattica renderà disponibili, all'inizio di ogni a.a., elenchi di materie dei Corsi di studio della Facoltà che rispondono ai criteri indicati negli articoli precedenti, salva la possibilità di scelta di materie di altre Facoltà, come disposto dall'art. 1.

Art. 7 Per quanto non espressamente previsto vale quanto fissato nei Regolamenti didattici di Facoltà e di Ateneo.